LEGGE DI STABILITA' 2013
Legge 24/12/2012 n.228

In vigore dal 01/01/2013
Pubblicato NEL S.O. n.212
Della g.u. 29/12/2012 n.302
Art.1 commi 560

INDICE DEGLI ARGOMENTI

CURATORI FALLIMENTARI: COMUNICAZIONE PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE (comma 19)	3
AGEVOLAZIONI: CREDITI D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO (commi 95-97)	4
IVA: AUMENTO DI UN PUNTO PERCENTUALE PER L'ALIQUOTA ORDINARIA – DAL 01/07/2013 (comma 480)	5
IVA: NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE (commi 324-335)	6
IVA: OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE	8
IMU: SPETTANZA AI COMUNI DEL GETTITO (commi 380-386)	10
TARES: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (comma 387)	11
AGEVOLAZIONI: CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI (comma 422)	12
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (comma 473)	13
DETASSAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITA' (comma 481-482)	14
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (comma 483)	15
DEDUZIONI IRAP (comma 484-485)	16
TOBIN TAX (comma 491-500)	17
AUTOVEICOLI: DEDUCIBILITA' DEI COSTI (comma 501)	18
RIALLINEAMENTO VALORI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO (comma 502-505)	19
IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI MINIMI: ESCLUSIONE DA IRAP (comma 515)	20
PATRIMONIALE SU IMMOBILI E ATTIVITA' FINANZIARIE ESTERI: IVIE E IVAFE (commi 518-519)	21
RISCOSSIONE: SOMME ISCRITTE A RUOLO ENTRO IL 31.12.1999 DI IMPORTO FINO A € 2.000,00 – CANCELLAZIONE MINI DEBITI FISCALI (comma 527)	22

CURATORI FALLIMENTARI: COMUNICAZIONE PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE (comma 19)

Vengono integrate le disposizioni di cui all'art.17 del DL 179/2012 (Decreto Crescita 2.0) in materia di utilizzo della PEC nelle procedure concorsuali. E' obbligo da parte del curatore fallimentare, del commissario giudiziale e del commissario liquidatore, comunicare i proprio indirizzo PEC entro 10 giorni dalla nomina.

AGEVOLAZIONI: CREDITI D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO (commi 95-97)

Dal 2013 è prevista l'istituzione di un fondo per il riconoscimento di un credito d'imposta per la ricerca e sviluppo con particolare riferimento alle PMI. Il credito d'imposta è riservato alle imprese che:

- Affidano le attività di R&S alle università, enti pubblici di ricerca;
- Realizzano direttamente investimenti in R&S.

Criteri e modalità di concessione del contributo verranno stabiliti con apposito decreto del MEF e il Ministero dello Sviluppo Economico entro il 31/01/2013.

IVA: AUMENTO DI UN PUNTO PERCENTUALE PER L'ALIQUOTA ORDINARIA – DAL 01/07/2013 (comma 480)

È disposto l'incremento dal 01/07/2013 dell'aliquota iva ordinaria dal 21% al 22%; mentre resterà invariata quella del 10%.

IVA: NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE (commi 324-335)

Sono state recepite le disposizioni contenute nella Direttiva 2010/45/UE in materia di fatturazione con decorrenza dal 01/01/2013 (operazioni effettuate a decorrere da questa data). Viene modificato l'art. 21 del DPR 633/72:

- è introdotto un nuovo **contenuto obbligatorio della fattura** (elementi obbligatori partita iva dell'acquirente/committente, numero di identificazione se acquirente soggetto comunitario, codice fiscale se soggetto privato);
- obbligo di fatturazione per tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) carenti del requisito della territorialità, indicando in fattura la dicitura **"inversione contabile"** se effettuata nei confronti di soggetti UE a testimonianza che l'iva non è dovuta in Italia ma nello stato comunitario del cessionario.

 Per le operazioni effettuate fuori dalla UE a prescindere dallo status del cessionario si dovrà inserire in fattura la dicitura **"operazione non soggetta"** ; non si fa più riferimento allo status del committente/cessionario ma rileva il luogo in cui viene effettuata l'operazione per cui una prestazione a committente comunitario eseguita fuori dal territorio UE deve riportare la dicitura "operazione non soggetta". Tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non territoriali vanno a formare il volume d'affari disciplinato dall'art. 20 del DPR 633/72. Unica eccezione è che dette operazioni non vengono considerate ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale (non vanno a formare il plafond);
- definizione di fattura elettronica, intendendosi per tale la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica deve essere accettato dal destinatario della stessa;
- fattura semplificata: viene introdotto il nuovo art. 21 bis al DPR 633/72 per tutte le operazioni di importo complessivo non superiore ad € 100,00.

NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE (commi 324-335)

Il nuovo comma 2 dell'art. 21 del DPR 633/72 dispone inoltre che il **numero di emissione** della fattura deve essere tale da **identificarla in modo univoco**.

Tenendo conto dell'art. 226 della Direttiva n. 2006/112/CE, denominato *"Contenuto delle fatture"* si riscontra l'obbligo di indicare un **numero sequenziale**, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico.

In attesa dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate si prospettano per le imprese e i lavoratori autonomi tre possibili soluzioni:

1. **Proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012**;
2. **Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva partendo da 1**, senza alcun ulteriore elemento distintivo, proseguendo con la numerazione anche negli anni successivi;
3. **Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva nell'ambito di ciascun anno**, inserendo nel numero della fattura **l'anno di emissione** della stessa (es: 2013/1 oppure 1/2013).

IVA: OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Le modifiche riguardano l'art. 39 del DL 331/93 (momento dell'effettuazione delle operazioni), l'art. 46 (fatturazione) e l'art. 47 (registrazione).

Momento dell'effettuazione delle operazioni:

la cessione o l'acquisto intra UE si considerano effettuati nel momento di partenza del bene dal paese di origine (spedizione/inizio trasporto), anziché quello della consegna nel territorio dello stato al cessionario come avveniva per tutti gli acquisti intracomunitari fino al 31/12/2012. in buona sostanza il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari coincide con l'inizio del trasporto o della spedizione dalla stato membro di partenza (Italia per le cessioni, altro stato UE per gli acquisti).

In caso di acconti incassati (per cessioni intracomunitarie) o pagati (per acquisti intracomunitari), questi sono irrilevanti ai fini dell'effettuazione dell'operazione, pertanto dal 01/01/2013 non scatta più l'obbligo di fatturazione. Mentre in caso di emissione di fatture anticipate rispetto alla spedizione o all'inizio del trasporto, rileva la data di emissione della fattura.

Esempio: merce spedita il 28/02/2013 ad un cliente francese che ha corrisposto un anticipo in data 15/01/2013 – tutti gli adempimenti decorrono dalla data di spedizione della merce cioè il 28/02/2012; emissione della fattura entro il 15/03/2013.

Per più cessioni/acquisti effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese il momento di effettuazione dell'operazione è la fine di ciascun mese.

IVA: OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Fatturazione delle operazioni:

La fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione (data di consegna o inizio del trasporto verso un altro stato UE). è confermato l'obbligo di indicare in fattura che trattasi di cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41 del DL 331/93.

Registrazione delle operazioni:

Le fatture di acquisto intracomunitarie devono essere previamente integrate e vanno annotate:

- nel registro delle fatture emesse (per l'imposta a debito) entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente;
- nel registro degli acquisti ai fini della detrazione dell'iva a credito anteriormente alla liquidazione periodica.

IMU: SPETTANZA AI COMUNI DEL GETTITO (commi 380-386)

E' prevista la soppressione della quota di IMU degli anni 2013 e 2014 spettante allo Stato, con le seguenti eccezioni:

- Abitazione principale e relative pertinenze per le quali lo Stato continuerà a percepire il 50% del gettito;
- Immobili appartenenti alla categoria catastale "D"; per tali immobili i Comuni avranno la facoltà di aumentare fino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76%.

TARES: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (comma 387)

La legge di Stabilità interviene in tema di tributi comunali sui rifiuti modificando l'art. 14 del DL n. 201/2011 (Legge Salva Italia), prevedendo l'istituzione dal 01/01/2013 di un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il tributo è dovuto da tutti i soggetti che detengono **locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani** e deve essere versato al Comune dove insiste l'immobile/area assoggettati al tributo. A seguito della modifica dell'art. 14 del DL Salva Italia è previsto che:

- La TARES va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie;
- Va versata esclusivamente al Comune tramite F24 o apposito bollettino di c/c postale;
- Si può rateizzare prevedendo il pagamento in 4 rate trimestrali gennaio-aprile-luglio-ottobre;
- Per il 2013 la prima rata va versata ad aprile, le rate versate sono determinate in acconto e il pagamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe;
- È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno.

AGEVOLAZIONI: CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI (comma 422)

Viene previsto un contributo a favore di soggetti che acquistano in Italia anche tramite leasing un veicolo nuovo a basse emissioni complessive, ovvero veicoli a trazione elettrica, ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile e idrogeno. Il contributo è triennale fino al 31/12/2015 e scaglionato sulla base della produzione di emissione di anidride carbonica.

CONTRIBUTO ACQUISTO AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE			
	Che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a		
Anno acquisto veicolo	50 g/km	95 g/km	120 g/km
2013 2014	20% prezzo di acquisto fino ad un massimo di € 5.000,00	20% prezzo di acquisto fino ad un massimo di € 4.000,00	20% prezzo di acquisto fino ad un massimo di € 2.000,00
2015	15% prezzo di acquisto fino ad un massimo di € 3.500,00	15% prezzo di acquisto fino ad un massimo di € 3.000,00	15% prezzo di acquisto fino ad un massimo di € 1.800,00

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (comma 473)

E' possibile effettuare la rivalutazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni rideterminando il costo di acquisto con riferimento ai beni posseduti e ai valori correnti di mercato alla data del 01/01/2013.

Le regole da seguire

Soggetti

- Persone fisiche che non agiscono nella sfera dell'impresa.
- Anche l'usufruttuario ha titolo per rivalutare terreni e partecipazioni in quanto in caso di cessione limitatamente al corrispettivo percepito può realizzare plusvalenza tassabile ai sensi 67 del TUIR.

Oggetto della rivalutazione

- Terreni agricoli per i quali si prevede l'edificabilità, oppure in previsione di essere ceduti prima di 5 anni;
- Aree edificabili;
- Partecipazioni in società di ogni tipo.

Posseduti alla data del 01/01/2013

Adempimenti

Redazione di una perizia di stima redatta e asseverata (da notaio, Giudice di pace, Tribunale) entro il 01/07/2013; il perito deve fare riferimento dei valori dei beni alla data del 01/01/2013.

Imposta sostitutiva

- 4% per le partecipazioni qualificate (> 20% del capitale sociale per le società di capitali e > 25% per le società di persone) e terreni;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.

Versamento

Entro il 01/07/2013 in due o tre rate uguali (codice tributo 8055 per le partecipazioni 8056 per i terreni)

DETASSAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITA' (comma 481-482)

Viene prevista per il 2013 e il 2014 una speciale agevolazione al fine di favorire l'incremento della produttività del lavoro secondo modalità attuative che saranno stabilite da apposito DPCM che dovrà essere emanato entro il 15/01/2014.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (comma 483)

Dal'1.1.2013 sono **aumentate le detrazioni relative ai figli fiscalmente a carico. Infatti, per effetto** della modifica dell'art. 12, comma 1, lett. c), TUIR, è disposta la spettanza di:

- **€ 950 (in luogo di € 800) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o** affidati;
- **€ 1.220 (in luogo di € 900) per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.**

È previsto inoltre l'**aumento delle predette detrazioni di € 400 (in luogo di € 220) per ogni figlio** portatore di handicap.

DEDUZIONI IRAP (comma 484-485)

A decorrere dal **2014** vengono incrementati gli sconti sull'Irap in particolare:

- Deduzione forfetaria sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato - c.d. Deduzione per "CUNEO FISCALE" (art.11 comma 1 lett a nn 2-3 D.Lgs. 446/97):

 € 7.500 (in luogo di € 4.600) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, **€ 13.500 (in luogo di € 10.600);**

- Ulteriore deduzione per soggetti di piccole dimensioni (art. 11 comma 4-bis D.Lgs. 446/97)

 È incrementa l'**ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP, prevista dall'art. 11, comma 4-bis,** D.Lgs. n. 446/97, spettante ai soggetti passivi con un **valore della produzione inferiore o uguale a € 180.999,91, ora quantificata come segue.**

TOBIN TAX (comma 491-500)

Viene introdotta un'imposta sulle transazioni finanziarie (TOBIN TAX) sul **trasferimento di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi e derivati** emessi da società residenti in Italia con capitale superiore ad € 500.000,00.

L'imposta sarà pagata dal solo compratore.

L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e Irap e colpisce:

- ✓ Il trasferimento di azioni emesse da società residenti in Italia e i derivati di azioni;
- ✓ L'aliquota è pari allo 0,2% e va applicata sul valore della transazione. Per il 2013 l'imposta è stabilita nella misura dello 0,22%;
- ✓ È dovuta anche se la compravendita avviene fuori dal territorio dello stato;
- ✓ Non è dovuta se il trasferimento della proprietà avviene a seguito di successione o donazione.

Alle operazioni su strumenti finanziari derivati (opzioni, swap, ecc)l'imposta è dovuta in misura fissa e viene differenziata a seconda della tipologia dello strumento e del valore del contratto che viene stipulato, chiuso o negoziato.

L'imposta percentuale è applicabile alle transazioni concluse a partire dal 01/03/2013; mentre quella in misura fissa alle transazioni concluse dal 01/07/2013.

Verrà emanato comunque entro il 31/01/2013 un apposito decreto da parte del MEF recante le modalità applicative delle imposte sulle transazioni finanziarie.

AUTOVEICOLI: DEDUCIBILITA' DEI COSTI (comma 501)

Le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità riguardano le regole di deducibilità disciplinate dall'art. 164 del TUIR.

Viene prevista una riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi che passa dall'attuale 40% al **20%**.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti la deducibilità dei costi rimane al 70%.

L'obbiettivo della limitazione della deducibilità dei costi è quello di penalizzare coloro che utilizzano l'intestazione del veicolo all'azienda come metodo per alleggerire l'impatto dell'accertamento sintetico o reddittometrico.

La norma non trova applicazione nei seguenti casi:

1. Mezzi di trasporto non a motore;
2. Mezzi di trasporto beni-merce per le imprese anche se temporaneamente utilizzati per fini dimostrativi, pubblicitari o promozionali;
3. Mezzi di trasporto diversi da autovetture quali autocarri.

RIEPILOGO DLLA DEDUCIBILITA' DEI COSTI DEGLI AUTOVEICOLI		
Tipologia/bene	**Costo d'acquisto (limite per ded. Amm.ti e leasing)**	**% di deducibilità dei costi**
Auto esclusivamente strumentale	Nessun limite	100%
Autocarro	Nessun limite	100%
Autovettura uso aziendale	€ 18.075,99	20%
Autovettura a noleggio	€ 3.615,20	20%
Autovettura del professionista	€ 18.075,99	20%
Autovettura agente di commercio	€ 25.822,84	80%
Autovettura in uso al dipendente	Nessun limite	70%

RIALLINEAMENTO VALORI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO (comma 502-505)

Vengono fatti slittare di un quinquennio gli effetti del riallineamento previsto dall'art. 15 del DL 185/2008 dei valori civili e fiscali delle immobilizzazioni derivanti da operazioni straordinarie o da acquisizioni.

In altre parole si consente la deduzione degli ammortamenti dal 2018 (anziché dal 2013) per gli affrancamenti del 2010 e precedenti e dal 2020 (in luogo del 2015) per quelli riferiti ad operazioni avvenute nel 2011.

Nuove regole per il versamento dell'imposta sostitutiva del 16%

- Eliminazione del versamento rateale;
- Pagamento dell'intero ammontare entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'Ires 2012 (giugno 2013).

IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI MINIMI: ESCLUSIONE DA IRAP (comma 515)

A partire dal 2014 si prevede l'esclusione da Irap delle imprese individuali e dei lavoratori autonomi privi di una significativa organizzazione.

Requisiti necessari per l'esclusione:

- Presenza di lavoratori dipendenti o assimilati;
- Impiego di beni strumentali inferiori al minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione . L'ammontare massimo dei beni strumentali anche assunti in locazione sarà stabilito da un apposito DM.

PATRIMONIALE SU IMMOBILI E ATTIVITA' FINANZIARIE ESTERI: IVIE E IVAFE (commi 518-519)

La Legge di Stabilità modifica l'art. 19 del Dl 201/2011 in tema di imposta patrimoniale per gli immobili (IVIE) e le attività finanziarie (IVAFE) detenuti all'estero.

In particolare, viene spostata l'istituzione della IVIE dal 2011 al 2012, precisando che quanto finora corrisposto si intende in acconto dell'imposta 2012.

	IVIE	IVAFE
Soggetto passivo	Persona fisica residente nel territorio dello stato	Persona fisica residente nel territorio dello stato
Oggetto	Proprietà di immobili detenuti all'estero o altri diritti reali sull'immobile stesso	Detenzione di attività finanziarie all'estero (partecipazioni al capitale di soggetti residenti all'estero, depositi e conti correnti, polizze assicurative stipulate con compagnie estere, finanziamenti)
Aliquota base	0,76% del valore di mercato rilevato nel luogo in cui è situato l'immobile in base al periodo di possesso	0,15% sul valore di mercato rilevato alla fine di ogni anno da parte dell'intermediario estero di riferimento per ogni singola attività oppure secondo il valore nominale. Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti nell'ambito della UE la persona fisica deve liquidare nel Mod. Unico un importo fisso di € 34,20, laddove la giacenza sia superiore ad € 5.000,00.

RISCOSSIONE: SOMME ISCRITTE A RUOLO ENTRO IL 31.12.1999 DI IMPORTO FINO A € 2.000,00 – CANCELLAZIONE MINI DEBITI FISCALI (comma 527)

E' prevista una sanatoria per tutte le cartelle di importo inferiore ad e 2.000,00 relative ad iscrizioni a ruolo effettuate sino al 31/12/1999 e non pagate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità.

Principali aspetti:

- L'annullamento opera d'ufficio e non è necessaria nessuna istanza da parte del debitore;
- Nell'ambito oggettivo sono incluse somme di qualsiasi natura (tributi erariali, locali, contributi previdenziali, multe e contravvenzioni).